

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

al disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" (collegato alla manovra di finanza pubblica)

Atto Camera / Atto Senato n. _____

Proposta da: Dott. Remo Pulcini – Dirigente delle Professioni Sanitarie Tecniche – Iscritto al sindacato COAS Medici Dirigenti
remo.pulcini@libero.it
Proposta collegata alle petizioni presentate alla Camera dei deputati (registro n. 1669), al Senato della Repubblica e al Parlamento europeo.

Testo dell'emendamento

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti delle professioni sanitarie e attività libero-professionale del personale sanitario del comparto)

1. Ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo e di attività libero-professionale. A decorrere dal 1° gennaio 2027, ai dirigenti di cui al primo periodo con rapporto di lavoro esclusivo è corrisposta l'indennità di esclusività nelle misure previste dalla contrattazione collettiva nazionale per la dirigenza sanitaria non medica.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2027, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, è riconosciuto in via strutturale il diritto di optare annualmente tra rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo, secondo i principi di cui all'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibili. Il personale con rapporto esclusivo può esercitare, al di fuori dell'orario di servizio, attività libero-professionale intramuraria, anche in forma allargata, secondo le modalità di cui all'articolo 15-*quinquies* del medesimo decreto; il personale con rapporto non esclusivo può esercitare attività libero-professionale extramuraria. In entrambi i casi sono rispettate la prevalenza dell'attività istituzionale e le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva nazionale definisce i criteri di ripartizione dei proventi dell'attività intramuraria e le forme di valorizzazione economica del rapporto esclusivo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'attuazione del comma 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Relazione illustrativa

Nel Servizio Sanitario Nazionale l'esclusività del rapporto di lavoro è disciplinata in modo disomogeneo. La dirigenza medica, veterinaria e sanitaria può optare annualmente tra rapporto esclusivo e non esclusivo e, se esclusiva, percepisce un'indennità che, ai sensi dell'art. 64 del

CCNL Area Sanità 23 gennaio 2024, va da 2.169,22 a 23.461,08 euro annui lordi.

I dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 251/2000, pur appartenendo alla stessa area contrattuale di biologi, chimici, fisici, farmacisti e psicologi, sono l'unica dirigenza sanitaria esclusa da tale istituto: sono tenuti all'esclusività senza indennità e senza diritto di opzione. L'esclusione ha origine meramente storica, essendo la legge 251/2000 successiva al CCNL dell'8 giugno 2000 che introdusse l'indennità, e i contratti collettivi successivi hanno più volte auspicato un intervento legislativo che non è mai intervenuto. Il **comma 1** sana questa disparità.

Le professioni sanitarie del comparto sono vincolate all'esclusività senza alcuna controprestazione e beneficiano solo di una deroga temporanea (art. 3-quater del D.L. 127/2021, prorogato da ultimo al 31 dicembre 2027), che consente attività esterne previa autorizzazione, senza un regime intramurario e con incertezze sul trattamento fiscale e previdenziale. Soprattutto, oggi questi professionisti non hanno la libertà di scegliere, riconosciuta invece alla dirigenza, tra esclusività e libera professione. Il **comma 2** sostituisce il regime delle proroghe con lo stesso diritto di opzione della dirigenza: rapporto esclusivo, con libera professione intramuraria rafforzata e valorizzazione economica, oppure non esclusivo, con libera professione extramuraria. La scelta intramuraria rafforza l'attrattività del SSN, consente il controllo pubblico sugli orari complessivi e genera proventi per le aziende sanitarie.

Relazione tecnica e stima dei costi

Voce	Platea	Costo annuo stimato
Comma 1 – Indennità di esclusività ai dirigenti delle professioni sanitarie	Circa 400 dirigenti in tutta Italia (395 secondo dati MEF riferiti al 2020); anzianità media di servizio 21,4 anni	Circa 8 milioni di euro, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione
Comma 2 – Diritto di opzione per il comparto: intramoenia con esclusività o extramoenia	Oltre 350.000 professionisti (2024: 284.793 infermieri, 40.072 tecnici sanitari, 24.306 professionisti della riabilitazione, oltre a ostetriche e professionisti della prevenzione)	Nessun onere: l'attività è remunerata dall'utenza e l'intramoenia genera proventi per le aziende; l'eventuale valorizzazione dell'esclusività è rinviata alla contrattazione

Stima del comma 1: circa 400 dirigenti per un'indennità media prossima alla fascia superiore a 15 anni (17.095,93 euro annui lordi), maggiorata degli oneri riflessi, considerata la quota di personale a tempo determinato e con anzianità inferiore. Per confronto, l'incremento del 27% dell'indennità di esclusività disposto dalla legge 178/2020 per la dirigenza medica e sanitaria è stato finanziato con 500 milioni di euro annui: la presente misura ne rappresenta meno del 2%.

Fonti: art. 64 CCNL Area Sanità 23.1.2024 (G.U. 11.3.2024); L. 178/2020, art. 1, c. 407; D.L. 127/2021, art. 3-quater; Ministero della Salute, dati sul personale SSN 2024 (Quotidiano Sanità); Quotidiano Sanità, dati MEF sui dirigenti delle professioni sanitarie (2020).